

## VERBALE DI ACCORDO TERRITORIALE E AZIENDALE

In data 29/01/2019, presso la sede dell'O.S. SALPAS ORSA stazione c.le di Milano, si sono incontrati per la Società Coop.l'Unibis rappresentata dal Presidente Sig. Mirigliano Nicola e l'Avv. Roberto Scaramella, le OO.SS. UILT UIL rappresenta dal Sig. Salvatore Vicchio e Franco Revelli, SALPAS ORSA Rappresentata dal Sig. Maio Martino e Raffaele Lombardo, FAST SLM MOBILITA' rappresentata dal Sig. Salomoni Federico e Vecchione Sergio per tutte le sigle sono presenti i rispettivi R.S.A aziendali che sottoscrivono anch'essi il presente accordo


### Premesso che

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
- 2) L'incontro è finalizzato a sottoscrivere delle intese rivolte a garantire una maggiore occupazione, una migliore qualità dei contratti di lavoro, assicurare degli incrementi di competitività, una migliore gestione delle crisi aziendali e occupazionali, a favorire gli investimenti e a garantire minori costi e maggiore flessibilità.
- 3) La Società Coop.l'Unibis, opera sui treni THELLO, con servizio di Caring e ristorazione a bordo nelle tratte Milano-Parigi-Milano dal 15/12/2016 e Milano-Nizza/Marsiglia-Milano dal 14/12/2014
- 4) Che in fase di partenza dell'appalto la Coop. l'Unibis applicava a tutti i soci lavoratori il proprio CCNL e che a seguito di trattativa con le OO.SS UILT UIL e SALPAS OR.SA, le sole presenti in azienda per il settore ferroviario, veniva concordato l'applicazione del CCNL della Mobilità/Attività Ferroviaria limitatamente ai meri limiti minimi contrattuali intendersi quale retribuzione base, con esclusione di diverse parti variabili (meglio specificate nell'accordo del 05.01.2015) per cui la Coop.l'Unibis applica l'art 9 del regolamento della cooperativa, il quale prevede espressamente la facoltà per la cooperativa di applicare ai lavoratori che svolgono attività diverse dal facchinaggio, il relativo contratto collettivo di riferimento, limitatamente ai minimi tabellari e con esclusione espressa delle voci anche incidenti sul piano economico che riguardino, l'organizzazione del lavoro, le trasferte, l'orario di lavoro e in generale di tutte le parti variabili della retribuzione.
- 5) Tutto ciò premesso, le parti si sono incontrate su richiesta delle OO.SS, per valutare la possibilità di applicare alcune voci previste dal CCNL del settore Ferroviario al personale addetto a tale settore, non rientranti della definizione di limite minimo contrattuale ed in particolare le indennità previste dagli art. articoli 77 punto 2 e articolo 75 punto 3 del CCNL.

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Dopo ampia e approfondita discussione, riconoscendo l'eccezionalità e il percorso che potrà portare nel tempo alla piena applicazione del CCNL della Mobilità area Attività Ferroviarie, per il personale adibito a tale servizio, le parti concordano quanto segue:

- 6) Ad integrazione di quanto già previsto nell'accordo del 05.01.2015 ed a quanto sta già erogando per la parte variabile, a decorrere dal 01 febbraio 2019 ai lavoratori verrà riconosciuta una integrazione, quale fuori residenza, oraria, di euro 0,30 per la tratta italiana e di euro 0,70 per la tratta estera, le parti concordano che detta indennità debba ritenersi per gli effetti contrattuali, giuridici e fiscali, quale indennità di trasferta, la prima quale trasferta Italia e la seconda quale trasferta estera.
- 7) Gli importi di cui sopra, saranno erogati in sostituzione delle indennità del punto 5 del presente accordo e delle indennità previste dagli art. articoli 77 punto 2 e 75 punto 3 del CCNL AF se nonché di qualsivoglia altra indennità di trasferta o di pernottazione.
- 8) Le parti si incontreranno entro il 15/12/2019, per verificare la continuità, o la cessazione dell'Appalto.
- 9) Le previsioni di cui al presente accordo e dell'accordo 05.01.2015 operano in deroga alle disposizioni contrattuali e di legge che regolamentano le materie su indicate.



10) Ferma restando la validità delle previsioni di cui all'accordo sottoscritto in data 05.01.2015, viene altresì concordato di mettere a budget un importo di complessivi euro 17.000,00 che verranno erogati a titolo di indennità di trasferta ai lavoratori che siano interessati a sottoscrivere delle conciliazioni individuali finalizzate a sanare eventuali contestazioni sul periodo lavorativo pregresso, detto importo verrà ripartito in modo proporzionale all'orario di lavoro contrattuale ed all'anzianità di servizio


11) in seguito all'analisi delle attività svolte dai dipendenti è emersa ad avviso della rappresentanza sindacale una non completa aderenza della classificazione dei livelli di inquadramento e la stessa rappresentanza richiede all'azienda lo svolgimento di una verifica congiunta a riguardo.






11) Le parti concordano che l'orario di lavoro settimanale potrà essere calcolato su una media trimestrale nel corso dei quali possono essere programmate settimane con durata del normale orario di lavoro ordinario fino al limite massimo di 48 ore settimanali.

13) Le parti si impegnano a rincontrarsi nuovamente per una verifica entro i primi di marzo.

Letto confermato e sottoscritto.

Per la società l'Unibis



OO.SS.  
UILT UIL   
SALPAS ORSA   
FAST MOB.   
R.S.A.   
R.S.A.   
R.S.A. 